

**Progetto di fusione eterogenea per incorporazione
ai sensi dell'art. 2501-ter Codice Civile
e per gli effetti dell'art. 2500-septies Codice Civile**

Ai sensi dell'art. 2501-ter Codice Civile e per gli effetti dell'art. 2500-septies Codice Civile, è redatto il presente

Progetto di fusione eterogenea

per incorporazione delle società:

- TENUTA CANNONA S.r.l
- CRESO S.c.r.l.

nella

- FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO
TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE

Il presente *progetto di fusione eterogenea*:

- contiene i dati richiesti dall'art. 2501-ter C.C.;
- viene sottoposto alla decisione di ciascuno degli enti partecipanti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2502 C.C., nonché – per quanto attiene alle società incorporande – ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2500-octies in relazione all'art. 2500-sexies C.C..

Con il presente *progetto di fusione eterogenea* si stabilisce:

- che la fusione eterogenea possa essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni cui all'art. 2502-*bis* C.C., per gli effetti dell'art. 2500 C.C. e dell'art. 2500-*novies* C.C., nonché per gli effetti dell'art. 2503 C.C.;
- che, ai sensi dell'art. 2504-*bis* C.C., la fusione eterogenea abbia effetto dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese solare nel corso del quale sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 C.C..

Si precisa che il contemporaneo decorso dei termini stabiliti dall'articolo 2500-*novies* C.C. (per l'opposizione dei creditori alla trasformazione) e dall'art. 2503 C.C. (per l'opposizione dei creditori alla fusione), consente di fare coincidere la stipulazione dell'atto di fusione con l'efficacia della trasformazione eterogenea delle società incorporande che, nella fusione eterogenea, è implicata, pur non integrandone la fattispecie.

Con il presente *progetto di fusione eterogenea*, si stabilisce che ciascuna delle società incorporande verrà incorporata nell'ente incorporante a condizione che ciascuna delle società incorporande esprima, alla data di stipula dell'atto di fusione, un patrimonio netto non inferiore all'importo di euro 10.000,00-, senza obbligo di ricostituzione del rispettivo capitale sociale, anche nel caso in cui le perdite infrannuali ne dovessero intaccare il valore sino al predetto ammontare di euro 10.000,00-.

Con il presente *progetto di fusione eterogenea*, si stabilisce che – nel caso in cui, nel contesto della deliberazione di cui all'art. 2502 C.C., l'assemblea dei soci di una delle due società incorporande non dovesse approvare la fusione, e/o, al momento di detta deliberazione o successivamente, sino al momento della stipula dell'atto di fusione, una delle due società incorporande dovesse esprimere un patrimonio netto inferiore ad euro 10.000,00 – la fusione verrà perfezionata nei confronti dell'altra società incorporanda in relazione alla quale nessuna di tali condizioni si sia verificata.

Indicazioni di cui agli art. 2501-ter Codice Civile

1. Tipo, denominazione e sede degli enti partecipanti alla fusione

Gli enti partecipanti alla fusione eterogenea sono:

1.1. Ente incorporante:

*FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO
TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE,*

con sede in Manta (CN), via Falicetto n. 24, codice fiscale numero
03577780046, iscritta presso il Registro delle Imprese di Cuneo;

iscritta al REA presso la CCIAA di Cuneo al numero CN-301073;

con indirizzo PEC: fondazioneagricolturapiemontese@legalmail.it;

ente provvisto di personalità giuridica in forza di determinazione del 19
marzo 2015 ed iscritto presso il Registro Regionale centralizzato provvisorio
delle Persone Giuridiche al n. 1189.

1.2. Società incorporande:

– *TENUTA CANNONA S.r.l.,*

con sede in Carpeneto (AL), Località Tenuta Cannona n. 518, capitale
sociale euro 67.600,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta
presso il Registro delle Imprese di Alessandria, codice fiscale
01212220063, iscritta al REA presso la CCIAA di Alessandria al
numero AL-146253; indirizzo PEC: tenutacannona@pec.it.

– *CRESO S.c.r.l.,*

con sede in Cuneo, corso Nizza n. 21, capitale sociale euro 549.500,00
interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle
Imprese di Cuneo, codice fiscale n. 02850270048, iscritta al REA

presso la CCIAA di Cuneo al numero: CN-241600; indirizzo PEC:
creso@multipec.it.

2. Atto costitutivo dell'ente incorporante - eventuali modificazioni derivanti dalla fusione - schema dell'atto di fusione.

Lo Statuto dell'ente incorporante, allegato al presente *progetto di fusione eterogenea* sotto la lettera "A", non subirà alcuna modificazione in conseguenza della fusione eterogenea e rimarrà il medesimo ancorché, per effetto della fusione eterogenea, si debba tenere conto dell'ingresso, nella Fondazione incorporante - in qualità di Partecipanti, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto predetto - dei soci delle società incorporande che non abbiano esercitato la facoltà di recesso.

Si allega altresì sotto la lettera "B" al presente progetto di fusione lo schema dell'atto di fusione che sarà redatto ai sensi dell'art. 2504 C.C., ed anche agli effetti dell'art. 2500 - *septies* C.C., in quanto applicabile.

3. Il rapporto di cambio delle azioni o delle quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro

4. (Modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società incorporante - Relazione dell'organo amministrativo).

La fusione eterogenea avverrà mediante incorporazione delle società sopra citate:

TENUTA CANNONA S.r.l.

e

CRESO S.c.r.l.

nella

*FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO
TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE*

sulla base:

- per le società incorporande, delle rispettive situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2014 che coincidono con i bilanci dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, approvati dalle rispettive assemblee dei soci, per gli effetti dell'art. 2501- *quater* co.2 C.C.;
- per l'ente incorporante, della situazione patrimoniale formata con i criteri del bilancio di esercizio, con riferimento alla data del 31 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 2501- *sexies* C.C. co.7 .

Per quanto precede, e cioè per la circostanza che il soggetto incorporante è una Fondazione, non sono previsti, né rapporto di cambio, né conguaglio in denaro, né assegnazione di azioni o quote dell'ente incorporante.

Peraltro, i soci di entrambe le predette società incorporande che non abbiano esercitato il diritto di recesso previsto dal successivo punto 9. del presente *progetto di fusione eterogenea* assumeranno la qualità di Partecipanti della Fondazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dello Statuto della Fondazione incorporante allegato sub “A”, apportando nella Fondazione stessa, quale “Fondo di dotazione disponibile”, la frazione di patrimonio netto della società incorporanda di pertinenza di ciascuno, con la precisazione che – di quest'ultima - la quota parte di riserve di utili eventualmente esistenti alla data di effetto giuridico della fusione verrà ricostituita nell'ambito del “Patrimonio netto disponibile” della Fondazione incorporante.

Le relazioni degli amministratori di cui all'art. 2501 - *quinquies* C.C., predisposte da ciascun soggetto partecipante alla fusione contengono anche le indicazioni di cui all'art. 2500 - *sexies* co.2 e vengono redatte e depositate anche agli effetti della norma da ultimo citata.

5. Data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili

Non applicabile in ragione della natura dell'ente incorporante.

6. Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della incorporante

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno, ai sensi dell'art. 2504-*bis* C.C., dalle ore 24.00 della fine del mese solare nel corso del quale sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 C.C.

A partire dalla predetta data di efficacia della fusione, l'ente incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle società incorporande. Le operazioni delle società incorporande saranno imputate al bilancio dell'ente incorporante con effetto dalla predetta data di efficacia della fusione.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

La fusione non prevede né comporta trattamenti particolari.

8. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli Amministratori degli Enti partecipanti alla fusione.

9. Diritto di recesso

A ciascun socio delle società incorporande che non abbia concorso all'adozione della delibera dell'assemblea di approvazione della fusione di cui all'art. 2502 C.C. - ossia ai soci assenti, astenuti o dissenzienti - ai sensi dell'art. 2473, comma 1, C.C., spetta il diritto di recesso, in conformità dei rispettivi statuti.

Dell'avvenuta iscrizione delle delibere assembleari delle società incorporande nel competente Registro delle Imprese verrà, allo scopo, data notizia ai rispettivi soci aventi diritto di recesso con apposito avviso.

A tal fine, si precisa che il valore di liquidazione delle quote di partecipazione al capitale sociale dei soci recedenti di entrambe le società incorporande è stato fissato dai rispettivi Organi amministrativi, sentito il parere dei rispettivi Organi di controllo, tenuto conto del valore di cui all'art. 2473, comma 3, C.C., in un importo complessivo pari al valore nominale della frazione di patrimonio netto di pertinenza del socio recedente, quale emergerà dalla situazione patrimoniale allo scopo redatta, se necessario, con riferimento alla data di effetto della fusione.

Manta, 22 aprile 2015

CRESO S.c.r.l.

p. Il Consiglio di amministrazione

Il Presidente